

DELIBERA N. 20 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELENORBA S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELENORBA 7) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART 4, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 177/05 E NELL'ART. 3, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 gennaio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS recante *"Disciplina dei tempi dei procedimenti"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 123/10/DICAM - PROC. 2197/ZD, in data 17 settembre 2010 e notificato in data 23 settembre 2010, con il quale è stata contestata alla società Telenorba S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, con sede in Conversano (BA), alla via Pantaleo 20/A, nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 15 e 17 settembre 2009 la violazione del disposto contenuto negli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP; in particolare, come segnalato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, nel corso del notiziario TG Norba andato in onda il giorno 15 settembre 2009, dalle ore 13.20.30 alle ore 13.22.14 la conduttrice dichiara *"...sempre più in voga il pilates, una disciplina moderna che stimola forza e flessibilità muscolare a Bari a Villa Camilla al via i corsi...."*; successivamente è mandato in onda un servizio presso Villa Camilla, nel corso

del quale si mostra la struttura esterna del centro benessere in questione con riprese dell'insegna pubblicitaria e della struttura interna con riprese dei macchinari per gli esercizi del pilates; l'inviato, inoltre, intervista un istruttore che da spiegazioni della tecnica e delle modalità dei corsi di pilates; infine, l'inviato specifica le tariffe da sostenere per partecipare ai corsi di pilates; nel corso del notiziario "TG Norba", dalle ore 19.35.40 alle ore 19.37.20 la conduttrice dichiara "...per mantenersi in forma a bari partono corsi gratuiti di pilates, l'inviato Loconte ci spiega di cosa si tratta"; successivamente è mandato in onda un servizio presso Villa Camilla, nel corso del quale si mostra la struttura esterna del centro benessere in questione con riprese dell'insegna pubblicitaria e della struttura interna con riprese dei macchinari per gli esercizi del pilates; l'inviato, inoltre, intervista un istruttore che da spiegazioni della tecnica e delle modalità dei corsi di pilates; infine, l'inviato specifica le tariffe da sostenere per partecipare ai corsi di pilates; nel corso del notiziario "TG Norba", dalle ore 20.07.00 alle ore 20.08.40 la conduttrice dichiara "...in Puglia vi sono forti segnali di ripresa del mercato immobiliare e quindi un aumento della domanda del 20%.....sentiamo l'inviato Antonio Loconte"; successivamente è mandato in onda un servizio che mostra la sede ed il marchio dell'immobiliare Rubino, mentre il giornalista dichiara che "...per il secondo anno Rubino mette gratuitamente a disposizione dei pugliesi i propri consulenti....SOS MUTUI a numero verde....da ottobre partirà un ufficio mobile della immobiliare rubino.it"; inoltre, sempre come segnalato dalla Guardia di Finanza, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 15 e 17 settembre 2009, rispettivamente dalle ore 12.57 circa e dalle ore 12.55 circa, durante il programma televisivo "Mezzogiorno sul 7" la conduttrice dello stesso pubblicizza "Uno Più Shopping Village Barmax" di cui compare in sovrimpressione sullo schermo televisivo il marchio, senza cambio di contesto scenico;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento in esame il giorno 3 novembre 2010 su richiesta della parte (prot. n. 60529) pervenuta in data 19 ottobre 2010;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot n. 73636) pervenuta in data 23 dicembre 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha sostenuto che;

- a) *"i servizi andati in onda nel TG Norba edizioni del 15 settembre 2009.....erano servizi di informazione di rilevante interesse locale....."* ;
- b) riguardo alla *"citazione di Uno Più shopping Village Barmax da parte della conduttrice del programma televisivo Mezzogiorno sul 7"*, oltre a comparire in sovrimpressione sullo schermo la scritta messaggio pubblicitario, trattasi *"di una citazione dello sponsor.....e non di telepromozione"*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto;

- riguardo al punto a) di cui sopra, sull'emittente televisiva Telenorba 7, nel corso del notiziario la conduttrice presenta un vero e proprio messaggio pubblicitario privo della segnaletica prescritta che renda chiaramente riconoscibile e distingua il messaggio pubblicitario stesso dal notiziario e, quindi, degli accorgimenti richiesti, quale il cambio di contesto scenico; riguardo a quest'ultimo addebito, non si riscontra, infatti, un'adeguata discontinuità tra il messaggio pubblicitario e il programma televisivo suddetto, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi nel caso di specie;
- riguardo al punto b) di cui sopra, non si è in presenza di sponsorizzazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t), d.lgs. 177/05 – *"ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti"*, dal momento che, attraverso vere e proprie forme di comunicazione commerciale mascherate da una promozione o presentazione

solo apparentemente volta alla mera conoscenza del marchio dell'impresa, si è stimolato l'acquisto dei prodotti/servizi mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi; tra l'altro, è la società Telenorba S.p.A. stessa ad affermare la comparsa in sovrapposizione sullo schermo della scritta "*messaggio pubblicitario*";

- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telenorba S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, con sede in Conversano (Ba), alla via Pantaleo 20/A, la violazione della disposizione contenuta negli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati e 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 15 e 17 settembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella non riconoscibilità della pubblicità presentata dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, per tale motivo non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), corrispondente alla sanzione per la singola violazione di euro 1033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 5) nelle giornate di programmazione televisiva del 15 e 17 settembre 2009 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati e 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telenorba S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, con sede in Conversano (Ba), alla via Pantaleo 20/A, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 20/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 20/11/CSP.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 20 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola